

Friuli-Venezia Giulia

Legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29 (Artt. 85bis e 100)

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo».

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 dicembre 2005, n. 49, suppl. straord. 9 dicembre 2005, n. 25.

Capo I-bis - Centri commerciali naturali ⁽²²⁰⁾

Art. 85-bis

Centri commerciali naturali ⁽²²¹⁾.

1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attività economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilità del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.

2. I **centri commerciali naturali** sono costituiti in forma di, società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attività delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.

3. Ai **centri commerciali naturali** possono aderire, in qualità di soggetti interessati, le associazioni di categoria, la Camera di commercio e il Comune competenti per territorio e altri enti e associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio.

4. Al fine di sostenere le attività di cui al presente articolo, i **centri commerciali naturali** possono accedere ai contributi di cui all'articolo 100.

⁽²²⁰⁾ Il presente Capo, unitamente all'articolo che lo compone (articolo 85-bis), è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 aprile 2016, n. 4, a decorrere dal 13 aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 1 della medesima legge).

⁽²²¹⁾ Il Capo I-bis, unitamente al presente articolo che lo compone, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 aprile 2016, n. 4, a decorrere dal 13 aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 1 della medesima legge).

Art. 100

Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio ⁽²⁶⁷⁾.

1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i **centri commerciali naturali** e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;

d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;

f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

g) acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;

h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;

i) oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;

j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.

4. Le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.

5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera a).

6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all'articolo 71, comma 6-bis, del [decreto legislativo 59/2010](#) risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, nonché possono essere individuate le aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui al comma 1, lettera h).

(267) Articolo dapprima modificato dall'[art. 7, comma 98, L.R. 23 gennaio 2007, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'[art. 10, comma 1, della stessa legge](#)) e poi così sostituito dall'[art. 10, comma 1, L.R. 8 aprile 2016, n. 4](#), a decorrere dal 13 aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 76, comma 1 della medesima legge](#)) e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 13, comma 1 della stessa legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Art. 100. Contributi per lo sviluppo del commercio elettronico, la certificazione di qualità, l'ammodernamento di immobili e impianti, l'acquisto di beni strumentali e l'introduzione di sistemi di sicurezza .1. Le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, inclusi i consorzi di aziende, possono ottenere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per l'effettuazione di programmi d'intervento riguardanti:

- a) investimenti in hardware e software per la creazione di siti web orientati al commercio elettronico;
- b) investimenti per l'acquisto di hardware per la creazione di un servizio di providing o hosting a supporto del commercio elettronico;
- c) investimenti in hardware e tecnologie rivolti al miglioramento dei sistemi di sicurezza della connessione alla rete Internet;
- d) investimenti per la costituzione di Secure payment system attraverso convenzioni con istituti bancari o gestori di carte di credito o di debito;
- e) investimenti per la promozione del sito di commercio elettronico (shop-site);
- f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

- g) investimenti per la creazione di software prodotti interamente sul territorio regionale e finalizzati alla gestione del commercio elettronico;
 - h) interventi relativi all'introduzione dell'HACCP e alle procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;
 - i) introduzione dei sistemi di qualità;
 - j) collegamento con i sistemi regionali di teleinformazione e teleprenotazione regionali;
 - j-bis) interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza;
 - k) acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi;
 - l) introduzione di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, acquisto casseforti, nonché interventi similari; per tali investimenti il limite minimo di spesa ammissibile è ridotto a 1.500 euro.
2. I contributi non possono essere concessi in presenza di situazioni aziendali compromesse.
 3. La destinazione dei beni per cui i contributi sono stati erogati deve essere mantenuta per almeno un biennio dalla data di erogazione del saldo.
 4. Nel caso di cessione dell'azienda, o di un ramo della stessa al quale siano riferibili gli investimenti finanziati prima della scadenza del biennio di persistenza, i benefici possono essere confermati all'impresa subentrante qualora la stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'erogazione del contributo.».